

Proponente: 12.A
Proposta: 2024/407

del 08/07/2024



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1187

del 08/07/2024

LEGALE

Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROMOZIONE DI GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI C. G. F. PER
RISARCIMENTO DANNI - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che il Tribunale di Reggio Emilia apriva il procedimento penale n. 2944/21 R.G.N.R. e n. 1779/23 R.G. GIP, per il delitto previsto e punito dall'art. 356 del codice penale, nei confronti di G. F. C. il quale si sarebbe reso colpevole di frode nell'esecuzione del contratto per il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà comunale in dotazione alla Polizia Locale;
- che con provvedimento del 18/5/2023, depositato in data 23/5/2023, il G.I.P. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato;
- che con decreto del 29/5/2023 il G.U.P. fissava udienza preliminare per il giorno 2/10/2023 in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio;
- che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in una con la richiesta di rinvio a giudizio, veniva notificato al Comune, in qualità di parte offesa, in data 16/6/2023;
- che con deliberazione n. 219 ID del 26/9/2023 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale di cui sopra, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti;
- che con sentenza n. 618/2023, resa all'udienza del 2/10/2023, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'istanza di patteggiamento e condannava l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa), ad una multa ed al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, costituitosi parte civile;

Considerato:

- che il danno arrecato al Comune dalla condotta dell'imputato è stato quantificato, in sede di costituzione di parte civile, in € 25.192,69;
- che nessuna pronuncia in riferimento al danno è intervenuta nel giudizio in ragione del rito ex art. 444 c.p.p.;
- che per ottenere il risarcimento del danno è pertanto necessario promuovere azione in sede civile;

Richiamato l'art. 34 dello Statuto Comunale il quale prevede che la decisione e la competenza a rappresentare il Comune in giudizio sono in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica per le controversie di valore sino a € 50.000,00, e dato atto che il giudizio da promuovere ha un valore di € 25.192,69;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune in giudizio agli avvocati Berenice Stridi e Lorenzo Mezzadri dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di promuovere un giudizio civile nei confronti del sig. G. F. C. per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal Comune in conseguenza del reato previsto e punito dall'art. 356 del codice penale per il quale è intervenuta la sentenza di condanna n. 618/2023 del Tribunale di Reggio Emilia richiamata in premessa;
- 2) di incaricare della rappresentanza e della difesa del Comune in giudizio gli avvocati Berenice Stridi e Lorenzo Mezzadri dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Eliana Benvegna